



ASPeF

Il cuore della città

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

P.LE MICHELANGELO,1 – 46100 (MN)

TEL. 0376/357811 – FAX 0376/360608

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI E DI PULIZIA delle RSA Isabella D’Este e Luigi Bianchi e dei Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) e domiciliare integrata (ADI) del Territorio del Distretto di Mantova.

CIG: : 9176345F6F

L’anno _____, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede legale di A.S.P.e F. in Piazzale Michelangelo, 1, si sono personalmente costituiti:

la Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari, nata a Quistello (MN) il 19.10.1959 e domiciliata in Mantova (MN), Piazzale Michelangelo n. 1, C.F. SCRGZL59R59H143G, che al presente atto interviene non in nome e per conto proprio, ma quale Direttore Generale dell’A.S.P. e F. (Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia) con sede in Piazzale Michelangelo n. 1 (C.F. e P.I. 01837820206)

e

il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante della _____, Partita IVA _____, domiciliato in _____, giusta certificazione della C.C.I.A.A. di _____, agli atti, che agisce quale impresa appaltatrice _____;

PREMESSO CHE

- con delibera n. ____ del _____ del Consiglio di Amministrazione di ASPeF, l’Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia (di seguito denominata ASPEF o Azienda o Amministrazione) ha indetto una gara europea a procedura aperta “*per l’affidamento dei servizi socio-sanitari assistenziali e di pulizia delle Rsa Isabella D’Este e Rsa Luigi Bianchi e dei servizi di assistenza Domiciliare (SAD) e Domiciliare Integrata (ADI) del Territorio del Distretto di Mantova. CIG: _____*” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in avanti “Codice”).

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI del _____ e sulla GUUE GU/S del _____.

- per l’affidamento delle prestazioni in oggetto è stata, secondo i tempi ed i modi, regolarmente applicata la procedura prevista dall’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, prevedendo un importo complessivo, per il periodo di mesi 18, esclusa la eventuale proroga tecnica semestrale, di euro _____ (Iva esclusa) per i servizi

sub lett. A) (RSA e pulizia) e B) (SAD e ADI), come meglio descritti al par. 4.2 del disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d'Appalto, di cui € _____ relativi ad oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

- ad esito delle procedure di gara, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dell'appalto l'impresa _____, che ha offerto, per il periodo di 18 mesi, con riferimento a _____, una percentuale di ribasso del _____ % sull'importo complessivo posto a base d'asta, pari ad euro _____ IVA esclusa, oltre gli oneri per la sicurezza di € _____, non soggetti a ribasso.

L'impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti nonché i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione di A.S.P.e F. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara e dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di cui al presente contratto, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto, nonché dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate in sede di gara, che, quand'anche non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 tra cui la idoneità, la capacità economica e finanziaria e tecnica - professionale della citata impresa.

- le risultanze della gara e la relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui agli artt. 76 e 98 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state pubblicate nel seguente modo:

- comunicazioni via PEC alle ditte partecipanti;
- comunicazioni pubblicate sul sito del committente;

- ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'impresa affidataria ha stipulato idonea fideiussione con polizza n° _____, emessa in data _____ da _____, ed a favore di A.S.P.e F., agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.

- l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del _____%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avendo l'impresa aggiudicataria prodotto le seguenti certificazioni:

- 1)
- 2)

- l'aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5 del Codice.

- il contratto verrà stipulato in pendenza degli esiti dei controlli di cui all'art. 92 del D. lgs. n. 159/2011 e quindi sarà sottoscritto, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 92, sotto la condizione risolutiva in caso di esito negativo dei suddetti controlli da parte della Prefettura.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparanti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. A.S.P.e F., nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari, nel proseguo “Stazione Appaltante”, affida a _____, con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.IVA _____, nel proseguo “Affidatario o Appaltatore”, e per essa al Sig. _____, che, in qualità di _____, accetta, senza riserva alcuna, il contratto avente ad oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi:

- A. Servizi socio-sanitari-assistenziali e di pulizia a basso impatto ambientale della Rsa Isabella D’Este e Luigi Bianchi**
- B. SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) e ADI (Assistenza Domiciliare Integrata, Infermieristica) del territorio del Distretto di Mantova,**

per il periodo di mesi 18, esclusa la eventuale proroga tecnica semestrale, per la cui descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni del Capitolato speciale d’appalto.

2. L'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni previste nel presente contratto e negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché negli altri documenti facenti parte della procedura di gara, che sono comunque da leggersi alla luce dell’offerta dell'affidatario, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, per quanto in vigore al momento della sottoscrizione del presente atto, nonché di quelle contenute nel D.M. 49/2018 e ss.mm.ii.

3. Ai fini dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è CIG _____.

Art. 2 - Durata del Contratto

1. I servizi di cui all’art. 1 lett. A) e B) hanno una durata pari a mesi 18 decorrenti dalla data di consegna dei servizi.

L’avvio dei servizi sarà attestato da apposito verbale firmato dalle parti.

2. L’ASPEF, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto della durata massima di 6 (sei) mesi dopo la scadenza finale, al fine della conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ASPEF.

Art. 3 - Importo contrattuale

1. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi di cui all’art. 1 del presente contratto, viene determinato, per la durata di 18 mesi in complessivi € _____, così suddiviso:

a) € _____ per i servizi RSA e pulizia di cui alla lettera A);

b) € _____ per i servizi SAD-ADI di cui alla lettera B),
oltre euro _____ per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso.
Il canone mensile di cui al precedente punto a) è pari a € _____ IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.

2. L'importo è da intendersi al netto di IVA.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento dell'affidamento e della perfetta esecuzione del servizio, di conseguenza risponderà ad ASPEF per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ASPEF e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASPEF e/o da terzi.

3. L'ASPEF, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime.

Alla scadenza del contratto, fatta salva eventuale proroga, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione dall'ASPEF.

4. L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, l'AspeF potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

5. L'Appaltatore riconosce all'AspeF la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'ASPEF di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà garantire personale dotato di medesima professionalità. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

6. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 - Penali per i ritardi

1. Le penali sono previste al Capitolato Speciale di appalto – Parte generale, al quale si rimanda.
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento e la relativa somma verrà trattenuta dai pagamenti ancora dovuti all'affidatario, se capienti per tale finalità, ovvero, in caso contrario, tramite incameramento della cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
3. E' ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale. L'eventuale disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.
4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione.

Art. 6 – Corrispettivo dell'appalto e pagamenti

1. ASPEF verserà all'Affidatario il corrispettivo così come definito al precedente art. 3 nei termini e modi di cui al presente articolo e al Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Ai fini della fatturazione, i corrispettivi dovuti da ASPeF all'Appaltatore sono dati:
 - a. dal canone mensile di struttura per quanto riguarda i servizi di Rsa e pulizia e da eventuali costi orari per prestazioni extra distinti per figura professionale;
 - b. n. prestazioni mese x tipologia x prezzo unitario per quanto riguarda le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare e integrata (SAD-ADI),

come risultanti dall'offerta economica presentata e allegata al presente atto.

3. La fatturazione mensile delle prestazioni SAD-ADI, come meglio dettagliato all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà corrispondere alla somma delle ricevute di avvenuta prestazione rilasciate dall'Impresa e controfirmate a domicilio dall'utente, allegate alla fattura stessa.
4. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, L. n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, come precisato all'art. 40 del Capitolato speciale d'appalto.
2. L'Affidatario, in particolare, comunica che, ai fini della Legge n. 136/2010, il conto corrente dedicato e le generalità e codici fiscali dei soggetti delegati ad operare su detto conto sono i seguenti:
_____.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.
4. L'Affidatario si obbliga ad inserire nei contratti con gli eventuali propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Art. 8 Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'appaltatore ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiamata in premessa, per l'importo di € Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'Appaltatore ha fruito del beneficio della riduzione del% dell'importo garantito.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (18 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ASPEF, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASPEF qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASPEF ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'ASPEF ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi come riportato nel capitolato speciale di appalto.

3. L'Appaltatore si impegna ad estendere la garanzia in oggetto per la durata di ulteriori mesi 6 (sei) in caso di proroga.

4. Durante l'esecuzione delle prestazioni, la ditta aggiudicataria è responsabile per danni subiti da persone, beni mobili ed immobili tanto di ASPEF che di terzi, anche conseguente all'operato dei suoi lavoratori e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie.

5. L'aggiudicatario ha prodotto idonea polizza assicurativa RCT – RCO con massimale minimo pari ad euro, che deve essere mantenuta fino al termine del periodo di affidamento del servizio. I rischi non coperti da predette polizze saranno posti comunque a carico esclusivo dell'appaltatore.

Art. 9 - Subappalto

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto e, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione della prestazione principale; si applica l'art. 105 del Codice.

2. Fermo quanto precede, l'affidamento in subappalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto.

Per le prestazioni rese in subappalto, l'ASPEF provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ASPEF, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'ASPEF sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASPEF o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso l'ASPEF il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'ASPEF non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'ASPEF procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ASPEF, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'ASPEF le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASPEF, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASPEF da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ASPEF inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Aspef

In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'AspeF, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AspeF può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 10 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Fermo quanto previsto all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'affidatario è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

Art. 11 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D. Lgs. 50/2016, l'Impresa affidataria si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa;
- a trasmettere alla Stazione Appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Art. 12 - Modifiche al contratto

1. Fermo quanto previsto dall'art. 2 del presente contratto e dagli artt., 9 e 39 del Capitolato speciale d'appalto, ASPEF si riserva la facoltà di modificare l'entità degli importi contrattuali dei servizi di cui all'art. 3 del presente contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- a) estensione del servizio per motivi di urgenza ad un numero superiore di utenti rispetto a quelli preventivati;
- b) riduzione del numero di utenti o della richiesta di servizi;
- c) revoca, perdita o rinuncia della titolarità o dell'accreditamento in capo ad Aspef dei servizi oggetto di appalto.

L'Aggiudicatario si impegna ad accettare le modifiche degli obblighi contrattuali, derivanti dall'estensione o dalla riduzione dei servizi, con conseguente variazione delle prestazioni, applicando le medesime condizioni economiche contenute nell'offerta economica presentata.

Art. 13 – Tutela della privacy e obblighi di riservatezza

1. Come previsto dal REG.UE 679/16 per la tutela dei dati personali comuni e particolari ed in conformità al sistema di gestione per la privacy di ASPEF, la ditta appaltatrice si impegna a formare tutto il personale incaricato alle seguenti norme:

- il rispetto delle disposizioni che verranno impartite dai Responsabili di trattamento presso i vari servizi (es: divieto ad accedere ai locali presso i quali si stanno svolgendo attività di servizio fino a quando il responsabile del trattamento non lo permetta);
- il riserbo più stretto sulle informazioni di cui, occasionalmente, il personale potrebbe venire a conoscenza in merito alle attività ed agli utenti di ASPEF in occasione della loro permanenza presso le strutture oggetto dei presenti servizi.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ASPEF e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'AspeF.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 14 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. Regolamento UE 679/2016) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: *"CONTRATTO per L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI-SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI E di pulizia delle RSA Isabella D'Este e Luigi Bianchi e dei Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) e domiciliare integrata (ADI) del Territorio del Distretto di Mantova"* che ne rappresenta la base giuridica di trattamento.

2. I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa esclusivamente per la predetta finalità.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale con l'Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia (A.S.P.e F.).

L'Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia (A.S.P.e F.) e l'Appaltatore, nell'ambito del trattamento dei dati per l'esecuzione del presente contratto di appalto, mettono in atto, ciascuno per quanto di propria competenza con riguardo al contratto di appalto, le adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento come previsto dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).

Il Titolare del trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia (A.S.P.e F.) con sede legale in Mantova, Piazzale Michelangelo n. 1.

Il Responsabile del Trattamento per il Titolare ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 comma 1 del GDPR è il Direttore Generale dell'Azienda, dott.ssa Graziella Eugenia Ascari.

Il Responsabile esterno del Trattamento ai sensi art. 28 comma 1 del GDPR è l'Appaltatore in persona del legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per il Titolare è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Art. 15 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto di appalto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sarà di competenza del Tribunale di Mantova.

Art. 16 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

3. L'imposta di bollo è dovuta in caso d'uso nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

4. L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ASPEF le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l'importo di Euro _____ IVA inclusa.

5. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'ASPEF, da appoggiare a: _____ CODICE IBAN: _____ con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG: _____"

6. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

7. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 17 - Norme regolatrici e allegati

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto e nel capitolato speciale di appalto, si richiamano il codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) e le altre disposizioni vigenti in materia, ivi compresi i Criteri Minimi Ambientali di cui all'Allegato 2 del D.M. 29 gennaio 2021, come modificato dal D.M. 24 settembre 2021, nonché le norme del Codice Civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate, le linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale anticorruzione ed il Codice di comportamento dei dipendenti di ASPEF.

2. Si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto i documenti di seguito elencati e qui allegati:

- a) documentazione di gara (bando di gara; disciplinare e relativi allegati; Capitolato speciale d'Appalto);
- b) offerta tecnica e offerta economica prodotte dall'Aggiudicatario;
- c) DUVRI definitivo.

Viene data lettura del presente atto alle parti contrattuali e le stesse dichiarano e riconoscono che quanto sopra convenuto è conforme alle loro volontà espresse e quindi per approvazione e conferma, lo sottoscrivono come appresso.

Mantova,

Per la Stazione appaltante

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari

Per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Durata del Contratto

Art. 3 Importo Contrattuale

Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi

Art. 5. Penali per i ritardi

Art. 6. Corrispettivo dell'appalto e pagamenti

Art. 7. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 8. Garanzia e copertura assicurativa

Art. 9. Subappalto

Art. 10. Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

Art. 11. Oneri diversi

Art. 12. Modifiche al contratto

Art. 13. Tutela della privacy e obblighi di riservatezza

Art. 14. Trattamento dei dati personali

Art. 15. Controversie

Art. 16. Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Art. 17. Norme regolatrici e allegati

Mantova,

Per la Stazione appaltante

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari

Per l'Appaltatore